

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO.

TRA

Il Comune di Rho, con sede legale in Piazza Visconti, 23 20017 RHO (MI) successivamente indicato come Comune, rappresentato dal Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona, dott. Francesco Reina in qualità di dirigente responsabile *pro tempore* esercenti i poteri di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di seguito denominato Soggetto Attuatore, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente e/o legale rappresentante *pro tempore*

Di seguito congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Giunta comunale del 13 giugno 2023, n. 106, è stato approvato il documento: "Linee di indirizzo per la co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento".
- L'Amministrazione comunale, ha individuato la procedura della co-progettazione, così come definita dalla l. 8 novembre 2000 n. 328, dal decreto attuativo D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla disciplina regionale di riferimento (DGR N. IX/1353 del 25 febbraio 2011 e DDG del 28/12/2011 n. 12884) e dalle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M. 31 marzo 2021 n. 72, quale procedura di selezione di un Ente del terzo settore, operante sul territorio di Rho, che possa occuparsi sia di servizi specialistici di supporto a sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità, sia del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con DSA;
- Il documento prevede espressamente che: *"(...)con avviso pubblico saranno selezionati uno o più enti del Terzo Settore cui assegnare un finanziamento per la progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno ai minori ed ai nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. L'ente del Terzo Settore con cui sviluppare la co-progettazione dovrà essere selezionato secondo i seguenti criteri generali: esperienza negli interventi di screening, diagnosi e supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento sul territorio di Rho: max punti 35; qualità della proposta progettuale presentata: max 40 punti; costi delle attività proposte: max 25 punti"*;
- Nell'ambito dei criteri generali, il Settore Servizi alla Persona curerà lo sviluppo dei criteri di selezione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali».

- Il budget economico da settembre 2024 è pari a 28.000,00 euro per ciascun anno scolastico, per l'erogazione di un finanziamento a sostegno del progetto presentato.
- Il bene immobile conferito, privo di arredi (immobile di proprietà del Comune di rho, sito in Via Labriola/ang. Via Aldo Moro, 28 Piano S1 –T-1 Id catastale Foglio 6, particella 550, subalterno 15, il cui valore locativo è stimato pari a 12.430,00 euro / anno,(oltre IVA se dovuta), rappresenta un'ulteriore risorsa economica che l'Amministrazione comunale intende portare al tavolo della co-progettazione a fronte di una restituzione alla collettività sotto forma di servizi utili per la stessa
- Per il periodo antecedente l'anno scolastico 2024/2025, è prevista quale risorsa economica indiretta il solo il conferimento del bene immobile, sopra richiamato a fronte di una restituzione alla collettività dello stesso valore economico sotto forma di servizi utili per la collettività stessa; ad esempio attraverso un progetto innovativo di pari valore economico, prezzi "calmierati" su vari servizi erogati, messa e disposizione di sedi idonee per l'attuazione di laboratori, ecc. ecc. Resta inteso che i lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile conferito sono a completo carico del Soggetto attuatore, come il costo delle utenze e/o la loro voltura;
- In data XXXXXXXXXXXX è stato pubblicato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Con l'Avviso d' Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si è stabilito:
 - (a) di selezionare uno o più Ente del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento che dovrà riguardare :
 1. Servizi specialistici di supporto a sostegno ai nuclei familiari ed ai minori in situazioni di fragilità con particolare riguardo all'area della disabilità infantile ed adolescenziale;
 2. Servizi territoriali integrati per lo screening ed il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento;
 3. Attività di raccolta e scambio d'informazioni sui bisogni emergenti al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi in favore delle famiglie in condizione di povertà e fragilità;
 4. Monitoraggio e valutazione, con restituzione degli esiti al Comune di Rho.
- La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore XXXXXXXX del giorno xx/xxxxxxxx/2023.
- Con verbale n. xxxx del xxxxxxxxx, il RUP, dott.ssa Marilena Iotti ha preso atto delle candidature presentate e svolto l'Istruttoria preliminare prevista dall'Avviso pubblico.
- All'esito delle operazioni, le candidature presentate o l'unica candidatura presentata e ammessa è la seguente: xxxxxxxxx P.IVA. xxxxx.
- Con verbali di seduta nr. xxx e xxxxx del xxxxxxxxx, ore xxxxx la Commissione ha espresso la propria valutazione dell'unica candidatura ammessa secondo i criteri esposti nell'Avviso pubblico.

– Con determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona del xxxxxxxx, n. xxxxx è stato assegnato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica xxxx per la co-progettazione di a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– P.IVA. xxxxxxxxxxxxxxxx.

– Con verbale n. xx del xxxxxxxxxxxx è stata formalizzata la Fase B – Attività di co-progettazione, apportando alcune integrazioni e precisazioni al progetto presentato.

Con determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona del xxxxxxxx, n. xxxxx è stato definitivamente assegnato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione e la gestione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx– P.IVA. xxxxxxxxxxxxxxxx, approvando altresì lo Schema di Convenzione

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue

ART. 1) DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle attività derivanti dalla co-progettazione, di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, sono quelle indicate da questa Convenzione e dal progetto complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, contenente le ulteriori clausole integrative di questa Convenzione definite in tale sede.

Per quanto non previsto in questa Convenzione si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento

ART. 2) DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- **Amministrazione:** il Comune di Rho;
- **Documento di Co-progettazione:** atto afferente l'istruttoria pubblica contenente le finalità del progetto e le indicazioni volte a consentire ai concorrenti la predisposizione della proposta progettuale;
- **Convenzione:** questo documento contenente la disciplina fondamentale dei rapporti tra le Parti che sarà stipulata tra l'Amministrazione comunale e il Soggetto Attuatore;
- **Progetto complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione:** servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento approvato dalle Parti ad esito della co-progettazione;
- **Prestazioni:** l'erogazione di servizi ed attività connesse previste dal Progetto Complessivo;
- **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento;
- **Soggetto Attuatore/Aggiudicatario:** Gli Operatori e/o l'Operatore *non profit* selezionato in sede di istruttoria pubblica ;

ART. 3) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Questa Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Rho e il Soggetto Attuatore individuato tramite specifica istruttoria pubblica quale partner dell'Amministrazione comunale nell'erogazione

di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.

ART. 4) OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE CONDIVISA

Ha costituito oggetto di progettazione condivisa la completa definizione delle modalità di erogazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento secondo le modalità e le tempistiche regolate da questo documento e nel progetto complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione.

L'erogazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, nel rispetto delle finalità sociali e pubbliche stabilite dall'Amministrazione Comunale, si connota per la complessità e la pluralità di attività, definite per obiettivi.

L'obiettivo operativo più immediato è quello di creare una rete di Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio di Rho, capace di intercettare i bisogni dei nuclei familiari più fragili ed erogare un servizio per la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del voucher (se finanziati) per interventi di sostegno alla famiglia con minori con diagnosi DSA ed il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

Un secondo obiettivo operativo è fornire servizi educativi/formativi/ricreativi dedicati alle famiglie ed agli operatori quali ad esempio percorsi di:

- terapia psicomotoria;
- valutazione/terapia di logopedia;
- psicoterapia dell'adulto e/o dell'età evolutiva

Un terzo obiettivo operativo è di ampliare la platea degli alunni da sottoporre a screening e da supportare. Attualmente il servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è affidato con un contratto derivante da gara d'appalto sino ad agosto 2024, ad una società cooperativa sociale che svolge i seguenti servizi:

- a) attività laboratoriali per alunni/e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento frequentanti le classi quinte della scuola primaria (indicativamente massimo n. 16 utenti suddivisi per turni nella giornata del sabato mattina presso le strutture comunali " Nuvola Rossa" e "Tortuga") e le classi prime della scuola secondaria di primo grado statali di Rho (indicativamente massimo n. 16 utenti suddivisi per turni in n. 2 giornata di attività pomeridiane da svolgersi presso due sedi di Istituti comprensivi rhodensi) ;
- b) somministrazione dello screening pedagogico agli alunni/e delle classi seconde della scuola primaria statale di Rho, indicativamente nei mesi di marzo e/o aprile, elaborazione dei risultati e restituzione degli stessi agli insegnanti e alle famiglie (indicativamente n. 20 classi e n. 400 alunni);
- c) formazione sui disturbi specifici dell'apprendimento agli insegnanti della scuola materna, primaria e della secondaria di secondo grado;
- d) incontri periodici con i docenti referenti di ogni Istituto comprensivo;
- e) trasmissione mensile all'ufficio comunale indicato di report relativo attività svolte con indicazione di criticità rilevate, numero ore di servizio offerte e numero di ore di

programmazione effettuate e trasmissione report annuale complessivo dal quale si evinca il numero di alunni seguiti suddivisi per scuole e per risultati conseguiti.

Dette attività, indicate nell'ambito del "**Documento di co-progettazione**" sono state oggetto di completa definizione nell'ambito della fase di co-progettazione sulla base della proposta progettuale presentata dal soggetto aggiudicatario.

ART. 5) ULTERIORI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONSENTITE

In aggiunta ai servizi ed alle attività descritte da questa Convenzione, è facoltà del Soggetto Attuatore realizzare ed erogare ulteriori attività, se previste in sede di proposta progettuale, che prevedono interazioni progettuali con altri ambiti, finalizzati ad un innalzamento qualitativo delle risposte offerte ai bisogni espressi, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 1 della presente Convenzione.

A tal fine, il Soggetto Attuatore, ha la possibilità di presentare il Progetto Complessivo a valere su bandi e/o finanziamenti pubblici e privati, al fine di conseguire maggiori o migliori risorse per l'attuazione del Progetto.

Tutte le iniziative di cui alla presente sezione non dovranno, altresì, pregiudicare in alcun modo lo svolgimento delle attività "obbligatorie" previste nel "**Documento di co-progettazione**" e dovranno essere comunicate in seno all'organismo integrato di *governance* di cui al successivo Art. 20 o presentate già in sede di offerta tecnica.

ART. 6) DURATA

La Convenzione ha durata dalla sua stipulazione e sino al xx xxxx xxxx (*massima durata prevista 9 anni*).

L'Amministrazione, si riserva la possibilità di prorogare la durata della Convenzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto partner del Comune di Rho nell'erogazione di servizi ed attività sociali. Il Soggetto Attuatore si impegna, in via eventuale, a garantire il corretto e pieno funzionamento delle attività fino all'individuazione del nuovo partner

ART. 7) IMPEGNI DEL COMUNE DI RHO

Il Comune di Rho si impegna ad assicurare il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal Soggetto Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto Attuatore, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Il Comune di Rho, a tal fine, partecipa all'organismo integrato di *governance* del progetto di cui al successivo ART. 10), istituito ad esito della fase di co-progettazione sulla scorta della proposta formulata in sede di offerta dall'aggiudicatario.

ART. 8) IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si obbliga alla realizzazione ed erogazione diretta delle attività oggetto della Convenzione e del progetto complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, nonché di quelle che, successivamente alla stipulazione della stessa, dovessero essere espressamente autorizzate dal Comune di Rho su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, con divieto di cessione delle stesse o di parte di esse ad un soggetto giuridico terzo rispetto a quello individuato a seguito dell'istruttoria pubblica.

ART. 9) PERSONALE IMPIEGATO

Obblighi del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Soggetto Attuatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Soggetto Attuatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque **entro 60 giorni** dalla data di avvio delle stesse.

Doveri del personale

Le prestazioni previste dalla Convenzione dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione della Convenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano ai tirocinanti ospitati dal Soggetto Attuatore limitatamente agli obblighi che il Soggetto Attuatore assume come Soggetto Ospitante.

ART. 10) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Governance

Il Soggetto Attuatore quale "partner" del Comune nella co-progettazione dei servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, è parte attiva nella concretizzazione del modello direzionale, gestionale e organizzativo individuato e proposto in sede di offerta progettuale.

L'assetto organizzativo complessivo della *governance* del progetto nonché di progettazione di eventuali nuovi interventi, è quello proposto dal Soggetto Attuatore in sede di offerta e derivante dalla co-progettazione. L'assetto organizzativo proposto, potrà essere integrato in accordo tra le parti in sede di co-progettazione.

Al Soggetto Attuatore, quale soggetto gestore compete, oltre all'attività di gestione previste dal

Progetto, la pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione delle attività svolte e degli interventi eseguiti.

Gli strumenti di *governance* sono strutturati sulla base di uno stabile organismo integrato pubblico/privato, con la partecipazione del soggetto finanziatore almeno per i primi 4 anni di avvio delle attività e dei servizi, che tiene conto delle varie istanze rappresentate e dei diversi portatori d'interesse. In particolare, sono stati essere definiti congiuntamente gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della gestione complessiva.

Gli strumenti di *governance* sono essenzialmente finalizzati:

- alla costante condivisione tra le Parti degli strumenti di governo, di presidio e controllo della progettazione secondo principi organizzativi riconosciuti e secondo uno schema organizzativo che, sulla base della proposta progettuale del Soggetto Attuatore, è stato elaborato tra le Parti in sede di coprogettazione e allegato alla presente Convenzione;
- l'analisi e la valutazione delle varie istanze rappresentate dai diversi soggetti portatori di interessi locali coinvolti;
- alla definizione e risoluzione degli eventuali conflitti relativi a questioni interpretative sull'attuazione delle attività progettuali concordate.

La Parti, in ogni caso, si impegnano a facilitare un rapporto di coordinamento tra i propri operatori ed i responsabili dei servizi interessati al fine di una puntuale realizzazione degli interventi.

Monitoraggio e Controllo

Il Soggetto Attuatore dovrà produrre trimestralmente all'Amministrazione comunale, in formato elettronico, i dati relativi all'andamento dei servizi erogati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tipologia di azioni/attività attivate, progettazioni in corso, percorsi effettuati, numero utenti che hanno avuto accesso).

Con la stessa cadenza il Soggetto Attuatore dovrà presentare report relativi all'andamento delle attività e servizi proposti e condivisi nella fase di co-progettazione.

Oltre ai report statistici dovrà essere prodotta, alla scadenza della Convenzione, una relazione complessiva sull'andamento dei servizi evidenziando eventuali criticità, proposte di miglioramento, revisioni progettuali da apportare all'attività.

È prevista la possibilità, senza oneri aggiuntivi per il Comune, di chiedere altre forme di rendicontazione sull'andamento dei servizi e delle attività erogate, concordando tempi e modi con il Soggetto Attuatore.

In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, il Comune richiederà gli opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal Soggetto Attuatore.

Monitoraggio del Livello dei Servizi

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Rho le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, possibili conflitti tra le Parti.

ART. 11) IMPEGNI ECONOMICI E FINANZIARI

Il valore complessivo di realizzazione del progetto servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento da xxxxxxxxx ad xxxxxxxxxx è stimato in xxxxxxxxxxxxxxxx EUR.

L'importo del finanziamento, previa deliberazione di Giunta comunale ed assegnazione dei relativi fondi, potrà essere incrementato in ragione della crescita delle attività svolte, sino ad un limite massimo del cinquanta per cento.

Sarà messo a disposizione, un immobile, privo di arredi, di proprietà del Comune di Rho, sito in Via Labriola/ang. Via Aldo Moro,28 Piano S1-T-1 ID catastale Foglio 6 particella 550 subalterno 15;

Ad oggi il canone corrisposto dall'attuale concessionario è pari ad 355,83 (IVA 22% compresa)/mese per un totale complessivo annuo pari a 4.270,00euro (Iva 22% compresa);

Secondo la perizia estimativa prodotta dall'Ufficio patrimonio del Comune di Rho, il valore di locazione calcolato secondo i parametri indicati dalla banca dati OMI (Ag. Entrate) del secondo semestre 2022, tenuto conto della zona periferica di ubicazione, dello stato conservativo e del contesto socio-economico in cui l'immobile è inserito, è pari a 12.430,00 euro/anno(oltre IVA se dovuta);

Poiché il bene immobile che verrà conferito è un bene strumentale rispetto all'obiettivo finale che si intende conseguire attraverso la co-progettazione, il canone concessorio ipotetico pari a 12.430,00 euro annui, è un'ulteriore risorsa economica che l'Amministrazione comunale intende portare al tavolo della co-progettazione a fronte di una possibile restituzione alla collettività sotto forma di servizi utili per la stessa

Le risorse messe a disposizione dal Soggetto Attuatore sono :

1. *in termini di risorse finanziarie, ad xxxxxxxxxxxx euro*
2. *in termini di arredo pari ad xxxxxxxxxxxxxxxx euro*
3. *in termini di spazi fisici aggiuntivi pari ad xxxxxxxxxxxx euro*
4. *in termini di progetti aggiuntivi pari ad xxxxxxxxx*

ART. 12) RISCHI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ED ATTIVITÀ SOCIALI

I rischi e la ripartizione delle relative responsabilità tra Comune di Rho, Soggetto Attuatore e Soggetto Finanziatore, collegati all'erogazione dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione, sono stati definiti tra le parti in sede di coprogettazione.

ART. 13) VARIANTI IN CORSO DI GESTIONE

Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti, rispetto a quanto pattuito, richieste dal Comune o concordate tra le Parti in sede di erogazione dei servizi e delle attività saranno definite, in coerenza con le finalità e gli obiettivi complessivi del progetto, nell'ambito dell'organismo integrato di *governance* di cui all' tenendo conto sia degli eventuali e comprovati oneri a carico del Soggetto Attuatore che di eventuali vantaggi economici conseguenti alle modifiche, prescrizioni o varianti di cui al comma precedente.

ART. 14) FORZA MAGGIORE

E' condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Attuatore o del Comune da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente schema di Convenzione.

Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:

- (a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- (b) terremoti;
- (c) calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.
- (d) pandemie

ART. 15) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DELLA CONVENZIONE

Sono parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- la deliberazione di Giunta comunale del 13 giugno 2023, n. 106 ;
- l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di interventi d'inclusione sociale attiva;
- l'offerta presentata dal Soggetto Attuatore in sede di istruttoria pubblica;
- il progetto complessivo di erogazione dei servizi ed attività approvato dalla Parti a conclusione della fase di co-progettazione contenente le ulteriori clausole integrative di questa Convenzione definite in tale sede.

ART. 16) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte del Soggetto Attuatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di co-progettazione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente Convenzione deve essere effettuata, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 C.C..

ART. 17) FALLIMENTO DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il fallimento del Soggetto Attuatore comporta, lo scioglimento *ope legis* della Convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qui invocata in via speciale.

ART. 18) PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO:	Importo penalità
1	Sospensione delle attività, per decisione unilaterale del Soggetto Attuatore, per ogni giornata	€ 100,00

	OGGETTO:	Importo penalità
2	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti	da €100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento

Le penali dovranno essere pagate dal Soggetto Attuatore con apposito bonifico.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Soggetto Attuatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

ART. 19) REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Attuatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Amministrazione, indicherà i propri referenti amministrativi e tecnici che cureranno la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate alla Convenzione.

ART. 20) CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Rho.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

ART. 21) CAUZIONE DEFINITIVA

Il Soggetto Attuatore ha prestato la cauzione definitiva di xxxxxx nella seguente forma:

xxxxxxxxxxxxxxxx

In ogni caso, questa clausola non esclude il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze del Soggetto Attuatore.

ART. 22) POLIZZA ASSICURATIVA

Il Soggetto Attuatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale unico per sinistro: 1.000.000,00 (unmilione/00) EUR.

In alternativa alla stipulazione della polizze che precedono, il Soggetto Attuatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**

Copia della polizze, specifiche, o come appendici alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 23) RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo della cauzione definitiva.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- (a) mancata realizzazione dei servizi e delle attività previste nella co-progettazione;
- (b) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- (c) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- (d) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali
- (e) subappalto;
- (f) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- (g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- (h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente schema di Convenzione;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 24) CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

La convenzione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dalla Convenzione in tutti i casi previsti dalla legge.

ART. 25) RESPONSABILITA'

Il Soggetto Attuatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Soggetto Attuatore è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della Convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Soggetto Attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 26) VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'erogazione delle attività/servizi, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 27) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della Convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 28) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato in questa Convenzione, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. La Convenzione, ed ogni obbligazione relativa allo stesso, è regolato dalla legge italiana.

ART. 29) STIPULAZIONE CONVENZIONE- SPESE, IMPOSTE E TASSE

La Convenzione è stipulata **in modalità elettronica** in forma privatistica.

La Convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla Convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore. È in capo al Soggetto Attuatore il rischio di modifiche alla normativa fiscale intervenute durante la vigenza della Convenzione.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 30) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante

una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

In base al predetto art. 4 – punto 7 - del Regolamento, il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

A questo riguardo il Soggetto Attuatore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza possibilità da parte del Comune di interferire direttamente sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo a tale soggetto, il quale assume quindi la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita adotta tutte le misure, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati personali.

Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative-contabili e di rendicontazione, il Comune di Rho assume la qualità di distinto e autonomo Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento.

Le Parti, in osservanza al principio di proporzionalità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla posizione rivestita, si scambiano esclusivamente i dati indispensabili per l'applicazione della presente Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento e alle disposizioni applicabili in materia, compresi il D.Lgs. n. 196/2003 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Comune di Rho

IL RUP

Dott.ssa Marilena Iotti

IL PRESIDENTE

Dirigente Area 2 Servizi alla persona
Dott. Francesco Reina

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle Parti.